

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 4 lett. p^{bis}

p^{bis}. l'infestazione da *Aethina tumida*, il piccolo scarabeo degli alveari;

Art. 5 lett. u^{bis}

Abrogata

Titolo prima dell'art. 274a

Sezione 17: Infestazione da *Aethina tumida*, piccolo scarabeo degli alveari

Art. 274a Diagnosi

È diagnosticata l'infestazione da piccolo scarabeo degli alveari quando, in una colonia di api, in un nido di bombi a uso commerciale, in un apiario o in un'azienda apicola, è messa in evidenza la presenza di uova, larve o coleotteri adulti di *Aethina tumida*.

Art. 274b Caso di sospetto

Si sospetta l'infestazione da piccolo scarabeo degli alveari quando, in una colonia di api, in un nido di bombi a uso commerciale, in un apiario o in un'azienda apicola, si individuano larve o coleotteri adulti che presentano caratteristiche morfologiche distintive analoghe o identiche a quelle del piccolo scarabeo degli alveari.

Art. 274c Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infestazione da piccolo scarabeo degli alveari, il veterinario cantonale ordina che le colonie di api oppure i nidi di bombi a uso commerciale, il materiale dell'azienda apicola utilizzato, il miele di favo e i prodotti dell'azienda apicola non destinati al consumo umano non possono abbandonare l'azienda sospetta.

² Il sequestro è revocato quando si prova che l'azienda è indenne dall'infestazione da piccolo scarabeo degli alveari.

Art. 274d Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di infestazione da piccolo scarabeo degli alveari, il veterinario cantonale ordina che:

- a. le colonie di api oppure i nidi di bombi a uso commerciale, il materiale dell'azienda apicola utilizzato, il miele di favo e i prodotti dell'azienda apicola non destinati al consumo umano non possono essere trasferiti;
- b. le colonie di api oppure i nidi di bombi a uso commerciale, il materiale dell'azienda apicola utilizzato, le arnie e i prodotti dell'azienda apicola non destinati al consumo umano devono essere distrutti immediatamente, secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
- c. gli altri oggetti che potrebbero essere entrati in contatto con il piccolo scarabeo degli alveari devono essere distrutti immediatamente o puliti e disinfestati;
- d. gli apiari, il deposito degli alimenti e gli utensili dell'azienda infetta devono essere puliti e disinfestati;
- e. il suolo nell'ambiente circostante l'apiario, oppure il nido di bombi a uso commerciale, deve essere trattato;
- f. il miele non può essere utilizzato per l'alimentazione o non può essere venduto a tal fine;
- g. il miele centrifugato può essere utilizzato secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.

² Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di protezione e di sorveglianza che di regola comprende un territorio del raggio di rispettivamente 3 e 10 km intorno all'apiario o al nido di bombi a uso commerciale infetti. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

³ Nelle zone di protezione e di sorveglianza valgono i seguenti provvedimenti:

- a. sono vietati l'offerta e il trasferimento nonché l'importazione e l'esportazione di api e di bombi tenuti a uso commerciale, di materiale dell'azienda apicola utilizzato, di miele di favo e di prodotti dell'azienda apicola non destinati al consumo umano. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario o in un altro nido di bombi a uso commerciale se precedentemente puliti e disinfestati;

¹ RS 916.401

- b. d'intesa con il veterinario cantonale, l'ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api e di bombi tenuti a uso commerciale all'interno della zona di protezione o all'interno della zona di sorveglianza e l'introduzione di api e di bombi tenuti a uso commerciale dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione o da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza prendendo le misure preventive necessarie;
 - c. entro 30 giorni dalla determinazione delle zone di protezione, l'ispettore degli apiari effettua un controllo di tutte le colonie di api e di tutti i nidi di bombi a uso commerciale ivi ubicati riguardo all'infestazione da piccolo scarabeo degli alveari;
 - d. entro 30 giorni dalla determinazione delle zone di protezione e di sorveglianza, in tutti gli apiari o in tutti i nidi di bombi a uso commerciale della zona di sorveglianza e negli apiari o nei nidi di bombi a uso commerciale nella zona di protezione in cui nell'ambito dei controlli svolti non si è diagnosticata l'infestazione da piccolo scarabeo degli alveari, l'ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente;
 - e. gli apiari e i nidi di bombi a uso commerciale ubicati nella zona di protezione devono essere controllati la primavera successiva alla comparsa dell'epizoozia, secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.
- ⁴ Il veterinario cantonale revoca le zone di protezione e di sorveglianza se:
- a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere b–d sono stati adottati; e
 - b. dopo la conclusione dei controlli successivi nella zona di protezione non vi è più alcun sospetto di infestazione da piccolo scarabeo degli alveari.

⁵ In deroga al capoverso 1 lettera b, l'USAV può ordinare di rinunciare alla distruzione delle colonie di api oppure dei nidi di bombi a uso commerciale infestati, se in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo scarabeo degli alveari.

Art. 274e Prescrizioni tecniche sulla lotta all'infestazione da piccolo scarabeo degli alveari

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta all'infestazione da piccolo scarabeo degli alveari, in particolare sui provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizoozia, sugli esami diagnostici, sulla pulizia, sulla disinfestazione e sui controlli successivi.

Art. 274f Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

La presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, ...